



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061- Provincia di Napoli -
COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel 0818789165
Fax 0818089835

E-mail: poliziabana@comune.massalubrense.na.it

Prot. n. 15114

Ordinanza n. 93

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

SU PROPOSTA del Sindaco;

VISTA la precedente ordinanza n. 97 del 3 giugno 2016;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

ORDINA

1) – Dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato il transito e la sosta di veicoli sul praticabile dell'arenile sito in località Marina di Puolo di questo Comune.

Sono esclusi dal presente divieto i seguenti veicoli:

- Vigili del Fuoco;
- Polizia di Stato;
- Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale;
- Capitaneria di Porto;
- Ambulanze;
- Medici in visita domiciliare urgente;

Sono esclusi dal presente divieto, limitatamente al transito, e con obbligo di sosta sull'area in concessione comunale esistente al termine del sopra indicato praticabile, i seguenti veicoli:

- Adibiti al trasporto di persone portatori di handicaps, muniti di regolare contrassegno;
- Adibiti al carico del pescato dei pescatori professionali regolarmente iscritti;
- Residenti con particolari esigenze lavorative che dovranno munirsi di apposito permesso.

2) – E' riservato alla sosta dei veicoli appresso riportati, che dovranno munirsi di apposito permesso, l'area in concessione comunale esistente al termine del sopra indicato praticabile. Il possesso del previsto permesso non darà, comunque, diritto a riserva del posto. A tali veicoli, al fine di poter entrare o uscire dall'area predetta, è consentito il transito sul praticabile dell'arenile limitatamente all'orario 18.00 – 09.00.

- a) Di proprietà dei residenti (o coniuge o loro parenti e affini entro il primo grado) dell'abitato di Marina di Puolo, dall'arenile fino al parcheggio pubblico lato Sorrento ed al civico 32 di Via Marina di Puolo (a monte) – lato Massa Lubrense, **nella misura di un autoveicolo e di due ciclomotori o motocicli per nucleo familiare;**
- b) Di proprietà degli intestatari di alloggi in Marina di Puolo o loro parenti o affini entro il primo grado, che potranno attestare il loro diritto a mezzo di dichiarazione debitamente sottoscritta, nella misura di n. 1 autoveicolo e n. 1 motociclo o ciclomotore per alloggio;
- c) Adibiti a trasporto merci agli esercizi pubblici ivi esistenti;
- d) Di coloro i quali dimostrino, a mezzo di idonea certificazione medica, di doversi recare in Marina di Puolo per assistere propri familiari ammalati.

e) Di proprietà dei titolari (o coniuge o loro parenti o affini entro il primo grado) di attività commerciali, artigianali o pubblici esercizi che dichiarino, sotto la propria responsabilità, l'attività lavorativa esercitata in Marina di Puolo e sotto quale insegna. Questi potranno richiedere l'autorizzazione per n. 1 autoveicolo e n. 1 motociclo o ciclomotore per attività;

Non sarà possibile cumulare permessi di cui alle lett. "a)" e "b)" della presente ordinanza. In caso di richieste concomitanti sarà data preferenza ai residenti di cui alla lett. "a)".

3) Avranno altresì diritto esclusivamente al transito di cui al punto "1)" coloro i quali dimostrino, con dichiarazione debitamente sottoscritta, di avere la disponibilità di un alloggio in loco con uno spazio privato idoneo alla sosta del veicolo. Gli stessi dovranno dichiarare, altresì, che il veicolo autorizzato per il transito sosterrà esclusivamente sul suolo privato indicato;

Tali divieti saranno indicati mediante l'installazione di apposita segnaletica.


La precedente ordinanza n. 97 del 03.06.2017 è revocata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini di legge.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Massa Lubrense, 14 GIU 2017

VISTO: IL SINDACO
(Geom Lorenzo Balducelli)



IL COMANDANTE DELLA P.L.
(Cap. D.ssa Rosa Russo)

